



Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**

**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Assessoradu de sos trasportos**

**Assessorato dei trasporti**

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI  
COLLEGAMENTO MARITTIMO PER IL TRASPORTO DI PERSONE, VEICOLI E  
MERCİ IN CONTINUITÀ TERRITORIALE LINEA PORTO TORRES - CALA REALE  
(ISOLA DELL'ASINARA) E V.V.. (CIG : 902634792D)**

\*\*\*\*\*

la Regione Autonoma della Sardegna, C.F. 80002870923, rappresentata dalla -----  
-----, codice fiscale -----, nella sua qualità di Direttore del  
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale  
dell'Assessorato Regionale dei Trasporti, incarico conferito con Decreto  
dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione -----  
-----, domiciliata per la carica presso l'Assessorato Regionale dei Trasporti con  
sede in Cagliari, Via XXIX novembre n. 23, di seguito denominata per brevità  
"Regione" o "Amministrazione"

**E**

- \_\_\_\_\_ (di seguito denominata per brevità anche "Aggiudicatario",  
"Compagnia" o "Concessionario") con sede legale in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ -  
CAP \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro  
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, rappresentata da  
\_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliata per il presente

atto presso la sede della Compagnia, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di \_\_\_\_\_, come risulta dal certificato n. \_\_\_\_\_ della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ che, in originale, si allega al presente contratto sotto la lettera "A".

**Premesso:**

che il contesto normativo di riferimento è rappresentato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da:

- Il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), in particolare l'articolo 4 che stabilisce, tra l'altro, che gli Stati Membri possono imporre oneri di servizio pubblico e concludere contratti di servizio nei casi in cui le regole del libero mercato non consentano di garantire il diritto costituzionalmente protetto alla libertà di movimento e quindi le legittime istanze sociali di continuità territoriale, e che nell'imposizione degli oneri di servizio pubblico si deve stabilire, tra l'altro, quali porti devono essere serviti, la regolarità, la continuità, la frequenza, la capacità di fornitura del servizio, le tariffe;

- la Comunicazione della Commissione Europea del 22 aprile 2014 (COM (2014) 232 final) di interpretazione del medesimo Reg.to (CEE) n. 3577/92;

- la Comunicazione della Commissione Europea sull'applicazione delle norme della Unione Europea in materia di aiuti di stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02) in GUUE 11.1.2012;

- Regolamento UE (1177/2010) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;

- lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con legge

costituzionale n. 3 del 1948, in particolare gli articoli 4 e 57;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., in particolare gli art. 60 e 95 e artt.164 e ss.;

- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., in particolare gli art. 2, 3 e 8;

- il Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 442, recante “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;

- il Decreto legislativo del 17 aprile 2001, n. 234 e s.m.i., recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative” con il quale si è data attuazione alla legge “Bassanini” n. 59 del 1997 e si sono espressamente conferite alla REGIONE Sardegna le funzioni e i compiti che il d.lgs. n. 112 del 1998 ha conferito alle regioni a statuto ordinario, peraltro subordinandole all’effettivo trasferimento delle risorse e beni necessari;

- il Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE (1177/2010(CE)” che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne” e s.m.i.;

- l’art. 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 – “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee” – convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166 – rubricato “Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime” – il quale prevede, tra l’altro, la liberalizzazione delle rotte di cabotaggio marittimo, il conferimento alle regioni (per

quelle a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti) delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una stessa REGIONE nonché, il trasferimento a titolo gratuito dell'intero capitale sociale della Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla Regione Sardegna;

- il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." e s.m.i.
- la Convenzione internazionale SOLAS 74 e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45, recante "Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione digitale" e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri" e s.m.i.;
- la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 recante "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna", ed in particolare l'art. 24, comma 2, lett.a) che stabilisce un periodo di durata del contratto di servizio non inferiore a sei anni;
- la legge regionale 12 ottobre 2012, n. 18 "Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977";
- la delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 96/2018, in particolare l'Allegato A recante "*Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, ai sensi dell'art.*

37, comma 2, lettera d), decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;

- la delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 22/2019 del 13.3.2019, e rispettivi allegati, con la quale l'Autorità ha recentemente approvato le linee guida in materia di affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo di passeggeri;

- la Deliberazione della Giunta Regionale N. 20/17 del 1.6.2021, recante “Disposizioni di indirizzo politico-amministrativo per l'affidamento con procedura ad evidenza pubblica dei servizi minimi di trasporto marittimo in continuità territoriale con l'isola dell'Asinara - linea Porto Torres Cala Reale e v.v. ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e smi.”, con la quale la REGIONE ha dettato le linee guida per l'attivazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi marittimi continui, adeguati, certi ed accessibili, relativi ai collegamenti con l'Isola dell'Asinara (linea Porto Torres/Cala Reale);

- che la citata Deliberazione di G.R. n. 20/17 su tali collegamenti, quali presupposti del procedimento di gara per l'aggiudicazione dei servizi in esame, ha previsto anche la necessità di definire i livelli dei servizi marittimi continui da garantire e il quadro tariffario di riferimento;

- il Decreto dell'Assessore dei trasporti N. 1 del 20.09.2021, prot. n° 0002530, con oggetto “Definizione dei servizi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale fra la Sardegna e l'isola dell'Asinara - Linea Porto Torres Cala Reale e del quadro tariffario di riferimento per il nuovo affidamento nel sessennio 2022/2027.”, con il quale sono stati definiti i servizi minimi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale con l'isola dell'Asinara (linea Porto Torres – Cala Reale) e del quadro tariffario di riferimento;

- con la Determinazione prot. n° 17732 Rep. N. 738 del 22.12.2021 del Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato dei Trasporti è stata indetta la procedura aperta per l'aggiudicazione in concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo in continuità territoriale con l'Isola dell'Asinara per la linea Porto Torres – Isola dell'Asinara (Cala Reale) e v.v. (CIG: : 902634792D) in oggetto, ai sensi dell'art. 60 e art. 164 e ss del Codice dei Contratti Pubblici, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità stabilite negli atti di gara ad essa allegati, come da avviso di gara pubblicato sulla GUUE n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e sulla GURI (5^ Serie Speciale) n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nonché sul profilo committente della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e svolta in modalità telematica tramite il portale Sardegna CAT;

- con Determinazione prot. n° \_\_\_\_\_ Rep. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato dei Trasporti la gara suddetta è stata aggiudicata alle condizioni di cui al presente contratto di servizio e ai documenti di gara nonché all'offerta tecnica ed economica presentata dalla Compagnia;

- che la Compagnia dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- che la Regione ha individuato la Compagnia aggiudicataria nel rispetto dei principi

in materia di scelta del contraente e che nei confronti della stessa sono state esperite

le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli

artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;

- che relativamente alla disciplina vigente in materia antimafia, ritenuto di dover

addivenire alla sottoscrizione del contratto, si ritiene di procedere alla stipula del

medesimo, in attesa del rilascio da parte della Prefettura della documentazione

antimafia, restando inteso che l'esito negativo del provvedimento costituirà

condizione risolutiva del contratto;

- che la Compagnia ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione

definitiva, come stabilito nel disciplinare di gara, che, anche se non materialmente

allegata al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- che la Compagnia è altresì in possesso di un'adeguata polizza assicurativa per la

responsabilità civile e per la stipula del presente Contratto che, anche se non

materialmente allegata al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e

sostanziale;

- che la Compagnia, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta altresì di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto del Committente e/o della Regione nei propri confronti per il triennio

successivo alla cessazione del rapporto;

- in caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e

rispettivi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto

nel Capitolato tecnico e rispettivi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta

tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle

contenute nel Capitolato tecnico e rispettivi allegati;

- le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per la Regione, l'Aggiudicatario rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere;

- la Compagnia è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto;

- è trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 32, comma 9, del D.lgs.

50/2016 (cd. stand still), senza che siano pendenti ricorsi;

In sede di offerta il Concessionario:

a) ha accettato ogni clausola presente nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico di gara e negli allegati posti a base di gara, ivi incluso lo schema del presente contratto di servizio,

- che il Concessionario ha altresì prodotto:

a)

b)

- ai fini del presente contratto sono stabilite le seguenti definizioni:

- corsa persa: corsa non effettuata;

- tratta o linea: collegamento fra porti caratterizzato dai porti toccati e dalla sequenza con cui questi porti vengono toccati;

- persona con disabilità o persona a mobilità ridotta (PMR): qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale,



o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione

richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i

passaggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;

- cancellazione: la mancata effettuazione di un servizio originariamente previsto e per il quale sia stato prenotato almeno un posto;

- ritardo: la differenza di tempo tra l'ora di partenza o di arrivo prevista del passeggero secondo l'orario pubblicato e l'ora della sua partenza o del suo arrivo effettivo o previsto;

- cause di forza maggiore o cause esterne all'azienda: avvenimento straordinario ed imprevedibile che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda, inoltre, inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminarlo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, condizioni meteorologiche e del mare, le sospensioni disposte dalle pubbliche autorità per motivi di ordine e sicurezza, le manifestazioni, gli scioperi di personale portuale, le sommosse, gli attentati, le epidemie, le calamità naturali e le guerre;

- Allegati e termini di scadenza: di norma i termini di scadenza per l'adempimento dei vari obblighi (quali trasmissione di documenti, elaborati e atti vari; comunicazioni di dati; informazioni; etc.), non indicati in maniera esplicita nel presente contratto e nei relativi allegati, potranno essere rapportati all'anno solare o contrattuale; quando gli stessi termini di scadenza attengono a frazioni di anno potranno essere adattati al proprio periodo di riferimento in maniera equivalente;

- per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto si rimanda alla documentazione di gara tutta, che anche se non materialmente allegata ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva della Compagnia affidataria

tramite DURC On Line n. prot. INAIL/INPS \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con scadenza

validità al \_\_\_\_\_;

- l'importo necessario per il pagamento del corrispettivo del presente affidamento

troverà copertura finanziaria con fondi regionali in conto del Capitolo SC07.0611 -

Missione 10, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato 103, - C.d.R. 00.13.01.02 del

Bilancio pluriennale della Regione;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di

scrittura privata.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

I contraenti, come sopra costituiti, confermano e ratificano a tutti gli effetti la

precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse

e nella restante parte del presente atto, sono fonti delle obbligazioni oggetto del

presente Contratto.

Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione dei servizi oggetto

del presente contratto, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, sono

anche contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nell'Offerta tecnica,

nell'Offerta economica, nonché negli Allegati al presente contratto e in tutta la

documentazione presentata dalla Compagnia nell'ambito della procedura di gara.

Tali documenti tutti fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto

seppure non materialmente allegati.

Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della

documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.

Sono allegati materialmente al contratto i seguenti documenti:

- Offerta tecnica
- Relazione tecnica
- Offerta economica

- Allegato PEF IN (*Impresa di Navigazione*)

In proposito convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente contratto regola gli obblighi di servizio pubblico (OSP) svolti dalla Compagnia per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto marittimo di continuità territoriale di passeggeri, veicoli e merci, tra la Sardegna e l'isola dell'Asinara: linea Porto Torres – Isola dell'Asinara (Cala Reale), di seguito elencati e meglio individuati nel documento “Allegato B” recante il “Programma di Esercizio”, che, anche se non materialmente allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Sono incluse tutte le attività connesse e strumentali allo svolgimento dei servizi di cui sopra.

3. La Compagnia potrà operare sul libero mercato, previa adozione di un sistema di contabilità separata secondo la normativa vigente senza interferenze che possano compromettere il corretto svolgimento delle prestazioni previste dal presente contratto e senza distrazione dei mezzi dedicati al servizio.

4. Ai fini del presente contratto, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutte le attività connesse e strumentali e degli oneri di manutenzione e supporto tecnico delle unità navali e delle attrezzature terrestri di competenza dell'Aggiudicatario, per il periodo indicato di durata del contratto.

5. Per lo svolgimento del servizio affidato, incluse tutte le attività connesse e

strumentali, la Compagnia assume a proprio carico i rischi commerciali ed industriali per come regolati dall' Allegato Gamma "matrice dei rischi" al presente contratto di servizio.

6. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire il servizio pubblico con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subcontratto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara, dal Capitolato tecnico e dall'Offerta.

7. I servizi di trasporto pubblico marittimo oggetto del contratto dovranno essere realizzati nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; la Compagnia dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

8. L' Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori; ha l'obbligo altresì di attenersi alle norme generali in materia di sicurezza.

9. La Regione effettua i controlli su tutti i servizi e su tutte le attività oggetto del presente affidamento, nonché sulla relativa reportistica di monitoraggio e di rendicontazione, come articolata nel Contratto, con particolare riferimento agli aspetti di qualità, sicurezza e relazione con l'utenza.

10. Per l'ottimale sviluppo delle attività oggetto del presente contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a rendere anche le attività illustrate dallo stesso come migliorative delle prestazioni (attività migliorative – ulteriori) nell'ambito dell'offerta presentata nella procedura di selezione. Il complesso delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto si intende integrato dalle proposte formalizzate in

sede di offerta dall'Aggiudicatario. La gestione complessiva delle operazioni affidate dovrà essere pienamente rispettosa degli impegni assunti dall'Aggiudicatario con l'offerta e con la sottoscrizione del contratto.

11. Sono escluse dall'affidamento tutte le attività e i Servizi non espressamente indicati nel presente contratto e negli allegati.

## **ART. 2 – DURATA**

1. Il presente contratto è efficace per la Compagnia dal momento della stipula, mentre lo sarà per la Regione solo a seguito dell'avvenuta registrazione contabile del relativo impegno di spesa e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento a seguito di rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni.

2. Il periodo di vigenza contrattuale è pari a 72 (settantadue) mesi, decorrenti comunque dalla data di stipulazione del contratto o dalla data di attivazione del servizio per motivi d'urgenza, formalmente comunicata dalla Regione, eventualmente prorogabili di 6 (sei) mesi o comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente in conformità a quanto previsto all'art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016.

3. Le obbligazioni di cui al presente contratto relative alla rendicontazione tecnica ed economica e finanziaria nonché le procedure di riequilibrio economico e finanziario della gestione al termine dell'ultimo periodo regolatorio, dovendo essere svolte sulla base di dati consuntivi, si protrarranno per un periodo temporale ulteriore rispetto a quello definito dal precedente comma, comunque per un periodo non superiore a mesi 12 oltre al termine di cui al comma precedente, fatta salva la possibilità di diversi accordi fra le parti.

4. Decorsi 15 giorni dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, qualora

l'Aggiudicatario non provveda ad avviare le prestazioni senza giustificato motivo, la Regione avrà facoltà di risolvere il presente contratto, rivalersi sulla Compagnia per il danno arrecato e provvedere ad affidare il servizio ad altro operatore, senza che l'Impresa di Navigazione possa nulla pretendere.

5. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione delle attività affidate, alla scadenza dell'affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell'efficacia dello stesso, l'Aggiudicatario sarà tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore agli stessi prezzi, patti e condizioni disciplinate dal presente contratto, o in ogni caso più favorevoli per la Regione. Qualora la prosecuzione delle operazioni dovesse protrarsi oltre un anno dalla scadenza dell'affidamento, le Parti potranno concordare di apportare al contratto gli adeguamenti ritenuti necessari. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo potrà essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto al presente comma.

6. E' fatto obbligo alla Compagnia dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto comunicare alla Regione lo stato di fatto del servizio con particolare riferimento alla contabilità regolatoria relativa allo stesso, nonché allo stato dei mezzi utilizzati, ad eventuali criticità o elementi utili per la riprogrammazione del servizio, nonché a fornire l'elenco del personale impiegato comprensivo del costo aziendale dello stesso, dell'inquadramento e della qualifica ai fini della predisposizione dei successivi affidamenti.

7. Alla scadenza naturale del contratto, l'Aggiudicatario non avrà alcun diritto in ordine alla prosecuzione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma.

8. La Compagnia che cessa dal servizio per decadenza o revoca del medesimo ovvero anticipata risoluzione per inadempimento del medesimo non ha diritto a

percepire alcun indennizzo.

### **ART. 3 – OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO**

1. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE 3577/92, del Consiglio del 7 dicembre 1992, gli obblighi di servizio pubblico imposti nel presente contratto sono relativi alle esigenze pertinenti ai porti che devono essere serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed alle unità navali da utilizzarsi.

2. Nell'allegato B "Programma di esercizio" e nell'allegato G "Sistema tariffario" sono previsti, nello specifico, gli obblighi attinenti alla regolarità, continuità e frequenza nonché il sistema tariffario redati tenendo conto dell'offerta tecnica della Compagnia.

3. Nel Capitolato tecnico allegato alla Determinazione prot. n° 17732 Rep. N. 738 del 22.12.2021, è riportato tra l'altro: l'oggetto contrattuale, il contesto di riferimento, le modalità di svolgimento del servizio, le caratteristiche minime dei mezzi nautici, le tariffe massime applicabili, i servizi di accessibilità commerciale e servizi a terra minimi, gli obblighi verso le persone a mobilità ridotta, i livelli minimi di qualità in conformità a quanto previsto dalla Delibera Art. 96/2018.

### **ART. 4- ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. La Compagnia è obbligata ad esercitare i collegamenti marittimi nel rispetto del Programma di esercizio, di cui all'Allegato B, come modificato secondo quanto previsto ai commi successivi.

2. L'Amministrazione può richiedere variazioni al contratto ai sensi degli artt. 106 e 175 del Codice dei contratti.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, la Compagnia accetta di eseguire, senza compenso aggiuntivo, tutte le variazioni di carattere non sostanziale a carattere permanente o temporaneo al Programma di esercizio che siano ritenute opportune

dalla Regione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Durante il periodo di efficacia del contratto, le modifiche allo stesso possono essere effettuate nelle ipotesi, alle condizioni e con le modalità previste dal presente atto e in ossequio a quanto previsto agli artt. 106 e 175 del Codice dei contratti.

4. In relazione a mutamenti, in aumento o in diminuzione, della domanda di mobilità dei passeggeri e/o di trasporto autoveicoli e merci, e/o da nuove e/o maggiori offerte di servizi di trasporto a libero cabotaggio presenti nel mercato, la Regione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 175, c.4, del Codice dei Contratti, di imporre all'Aggiudicatario l'aumento o la diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza del dieci per cento dell'importo contrattuale, alle stesse condizioni ivi previste.

5. Al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle modalità di offerta ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto o per fare fronte ad esigenze di pubblica utilità e a situazioni di emergenza derivanti da eventi di forza maggiore, la Regione può chiedere alla Compagnia di procedere a modificare in modo permanente o temporaneo il servizio oggetto del presente contratto.

6. Lo stesso servizio può inoltre essere modificato, in fase di consolidamento del quadro orario complessivo, per adeguamenti tecnici del Programma di esercizio, in relazione a modifiche del calendario rispetto all'anno precedente.

7. Le modifiche richieste di cui al presente Articolo possono costituire causa di avvio della procedura di revisione straordinaria di riequilibrio di cui all'articolo 11 del presente contratto.

8. La Compagnia è obbligata ad assicurare prioritariamente, e gratuitamente se richiesto dal titolare del servizio universale postale, il trasporto degli effetti postali, nei



limiti di 12 metri lineari in un viaggio di andata e in uno di ritorno per singolo giorno.

9. La Compagnia è responsabile dell'organizzazione e dell'attuazione operativa delle modifiche richieste dalla Regione e deve garantire adeguata e tempestiva informazione all'utenza.

10. La mancata effettuazione del servizio per cause diverse da quelle indicate nel successivo articolo 5, comporta una riduzione del prezzo e/o l'applicazione di penali secondo quanto previsto dall'art 31.

11. La cancellazione di corse sarà opportunamente motivata, da parte della Compagnia alla Regione entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

12. La Compagnia è obbligata ad assicurare il traghettamento plurisettimanale verso l'isola dell'Asinara delle merci pericolose delle classi (IMDG CODE): 2.1- 2.2- 3 (p.i.<23 C°) - 3 (p.i. 23 C° ÷ 61 C°) secondo orari e modalità che saranno concordate in funzione delle esigenze di fornitura dei soggetti che svolgono attività istituzionali o produttive sull'isola.

13. La Compagnia si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e i servizi complementari, anche ove non espressamente indicati, funzionali alla perfetta realizzazione del contratto, in conformità al Capitolato tecnico posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Regione e ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto.

14. I servizi di trasporto pubblico marittimo oggetto del contratto dovranno essere realizzati nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; la Compagnia dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle

prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

## **ART. 5 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE ECCEZIONALI E**

### **SCIOPERO**

1. La prestazione del servizio non può essere interrotta, né variata o sospesa dalla Compagnia per nessun motivo.

2. Interruzioni del servizio sono ammesse:

- nel caso di impossibilità ad assicurare il servizio in sicurezza a causa di condizioni meteorologiche e del mare;

- a causa di sospensioni disposte dalle pubbliche autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza;

- per cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, manifestazioni, attentati, epidemie, calamità naturali e comunque eventi non evitabili con l'applicazione della normale diligenza;

3. La cancellazione di corse sarà opportunamente motivata, da parte della Compagnia alla Regione entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Entro due settimane dalla comunicazione, la Regione ha facoltà di: richiedere ulteriori informazioni; avviare eventuali accertamenti ritenuti opportuni nella circostanza; contestare la natura di evento di forza maggiore.

4. In caso di sciopero del proprio personale la Compagnia è obbligata a garantire le prestazioni minime di cui all'Allegato "F" al presente contratto, recante i "Servizi garantiti in caso di sciopero".

5. La mancata effettuazione delle corse garantite in caso di sciopero comporta l'applicazione di una decurtazione di cui all'art 31.

6. In caso di proclamazione di sciopero, la Compagnia deve tempestivamente comunicarlo alla Regione e all'utenza con le modalità previste al successivo art. 6.

La Compagnia, al fine di garantire la corretta informazione al pubblico in caso di variazioni del servizio rispetto a quello-programmato (es. scioperi, corse soppresse), provvederà ad informare anche i soggetti di cui all'Allegato "K" recante "Soggetti da informare".

## **ART. 6 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO, TRASPARENZA E**

### **PIANO DI ACCESSO AL DATO**

1. La Compagnia deve garantire la pubblicazione e diffusione di tutte le informazioni di cui all'Allegato E del presente contratto, conformemente a quanto previsto al Capo II dell'Allegato A alla Delibera ART n. 96/2018, nonché darne tempestiva comunicazione alla Regione e agli Enti territoriali interessati.

2. Al presente Contratto di servizio è allegato il piano di accesso al dato (Allegato I) redatto secondo le modalità previste dalla Misura 2 punti 7 e ss. dell'Allegato A Delibera ART 96/2018.

3. Sono altresì accessibili a chiunque e pubblicati sul sito internet della Regione e della Compagnia, in conformità del punto 10 della soprarichiamata Misura, almeno i seguenti documenti:

a. contratto di servizio comprensivo di tutti gli allegati, escludendo i contenuti sensibili di interesse strettamente industriale, nonché uno schema di sintesi dei principali elementi contrattuali;

b. schemi dei questionari utilizzati nelle indagini di customer satisfaction realizzate e risultati in forma sintetica;

c. indagini sulla domanda di mobilità potenziale ai sensi della Misura 1 dell'Allegato alla delibera ART 48/2017;

d. carta della qualità dei servizi;

e. relazioni illustrative degli esiti delle consultazioni pubbliche;

f. il numero di reclami ricevuti dalla Regione e dalla Compagnia.

4. La Compagnia è obbligata a comunicare alla Regione ogni informazione e dato che consenta la pubblicazione da parte dello stesso di tutto quanto previsto dalla Delibera ART citata o da altre disposizioni regionali vigenti.

5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, comporta l'applicazione di una penale secondo quanto previsto dall'art 31 al presente contratto.

#### **ART. 7 – DISPONIBILITA' MEZZI NAUTICI**

1. La Compagnia dovrà impiegare, per l'effettuazione dei servizi oggetto del presente contratto, navi con caratteristiche tali da rispettare i vincoli posti in gara, risultanti dall'Offerta tecnica e dalla Relazione tecnica, allegate materialmente al presente contratto.

2. Ogni anno entro il 31 dicembre la Compagnia dovrà fornire alla Regione l'elenco delle navi impiegate nell'anno corrente e quelle che intenderà utilizzare nell'anno successivo. Eventuali variazioni definitive delle unità navali impiegate, previa autorizzazione da parte della Regione, dovranno essere comunicate alla medesima almeno trenta giorni prima della variazione stessa.

3. In caso di fermo per manutenzione programmata ordinaria o straordinaria, oppure di avaria o cause di forza maggiore che richiedono un prolungato fermo nave, la Compagnia provvederà all'utilizzo di un mezzo navale avente caratteristiche tecniche e funzionali equiparabili, che in ogni caso soddisfi i tempi di percorrenza massimi della traversata. Le sostituzioni per manutenzione programmata ordinaria o straordinaria devono avvenire dal primo giorno. In caso di soste impreviste per avaria o cause di forza maggiore, la Compagnia è obbligata ad assicurare la continuità del servizio garantendo la sostituzione della nave, entro 48 (quarantotto) ore. Le

sostituzioni per manutenzioni programmate ordinaria o straordinaria dovranno essere effettuate esclusivamente nel periodo ottobre – aprile, salvo oggettiva impossibilità che dovrà essere adeguatamente dimostrata.

4. La sostituzione di emergenza per periodi inferiori a 30 (trenta) giorni dovrà essere effettuata con una nave sostitutiva avente almeno le caratteristiche minime richieste in sede di gara. Nel caso in cui l'avaria imprevista costringa a una sosta prolungata per manutenzione oltre 30 (trenta) giorni, la Compagnia si impegna a ricercare sul mercato e a garantire la disponibilità a qualunque titolo di navi sostitutive almeno equiparabili in termini di efficacia tecnica e funzionale a quella offerta.

Nel caso di avarie improvvise che comportino il fermo nave, al fine di ridurre i disagi ai passeggeri la Compagnia si impegna ad adottare ogni misura possibile per garantire almeno il traghettamento di questi ultimi da e verso l'isola, anche attraverso l'eventuale riprotezione, a suo carico, su altri servizi di collegamento marittimo. La Compagnia dovrà inviare alla Regione una relazione sulle misure adottate.

5. L'effettuazione di sostituzioni delle navi a qualunque titolo deve essere comunicata tempestivamente alla Regione e comunque entro tre giorni dal verificarsi dell'evento.

6. Nel caso in cui la Compagnia dimostri l'oggettiva impossibilità ad operare le sostituzioni nelle modalità e con i tempi previsti nei commi precedenti, si applicano in ogni caso le condizioni minime previste dalla Misura 5, punto 7, lett. c) e d), dell'Allegato A alla Delibera ART n. 96/2018. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico la Regione si riserva la facoltà di autorizzare l'impiego di unità navali inferiori. In tal caso la Regione provvederà alla riduzione dell'importo giornaliero pari al 10% dell'importo del singolo giorno di servizio per i primi quindici giorni successivi ai termini fissati indicati ai commi precedenti, con incremento del 5% per ogni periodo successivo di 15 giorni.

7. A tutela e garanzia delle pari opportunità di trasporto delle persone a ridotta capacità motoria, le navi dovranno essere conformi alle disposizioni della Circolare della Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno n. 10/SM prot. 151 del 04/01/2007 e s.m.i.

8. La Compagnia dovrà provvedere ad identificare le navi e tutto il materiale di comunicazione e informazione con simboli grafici relativi al servizio recanti il logo regionale assieme alla scritta "Regione Autonoma della Sardegna" e la comunicazione del servizio, secondo le modalità stabilite dalla Regione e in maniera tale che si evinca inequivocabilmente che la Regione finanzia la fornitura del servizio.

#### **ART. 8 - MONITORAGGIO ECONOMICO GESTIONALE**

1. La Compagnia è tenuta alla realizzazione di un sistema di monitoraggio tecnico, economico e gestionale conforme a quanto previsto dalla Misura 17 dell'Allegato A della delibera ART 22/2019 e alla Misura 5 punto 18 della Delibera 96/2018, sulla base di quanto previsto nell'Allegato "N" recante il "Monitoraggio economico gestionale".

2. Il monitoraggio di cui al comma 1 dovrà essere trasmesso alla Regione nei termini e nei modi di cui all'Allegato "N" già citato.

3. La Compagnia deve comunicare alla Regione, mensilmente, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di riferimento, le informazioni di cui all'Allegato D recante "Monitoraggio del servizio". Le informazioni saranno comunque disponibili presso la Compagnia a partire dal giorno successivo a quello dello svolgimento del servizio.

4. La Compagnia deve inoltre conformarsi a quanto previsto dalla Misura 4 dell'Allegato A alla Delibera ART 22/2019. In particolare, adotta gli schemi di

contabilità regolatoria (conti economici, stati patrimoniali e dati tecnici) di cui al Prospetto 6 dell'Annesso 1 dell'Allegato A alla Delibera ART 22/2019 e alloca, secondo i criteri definiti nella Misura 4 del predetto Atto di regolazione, le componenti economiche e patrimoniali, in coerenza con il bilancio di esercizio.

5. L'Aggiudicatario è tenuto ad adempiere altresì ai connessi obblighi di comunicazione periodica e rendicontazione ai sensi di quanto previsto nella predetta Misura 4. A tal fine, ai sensi dei punti 11, 12 e 13 trasmette gli schemi di contabilità regolatoria e di rendicontazione corredati da una relazione illustrativa nonché la certificazione della società di revisione, all'Amministrazione entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio.

6. In conformità a quanto previsto nella Delibera ART 96/2018 (Misura 5, punto 18), il Concessionario dovrà dotarsi di un sistema di monitoraggio aziendale, tenendo conto dei sistemi di monitoraggio e delle tecnologie già utilizzate nei porti interessati dal servizio, per l'acquisizione dei dati inerenti il servizio, compresi gli orari di partenza e arrivo delle varie navi agli approdi, i passeggeri trasportati su ogni singola corsa, le eventuali auto al seguito, la tipologia di naviglio.

7. La Regione svolge ulteriori attività di controllo, anche a sorpresa, in base a quanto previsto dall'art. 31, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016. A tal fine l'Amministrazione ha facoltà di richiedere dati aggiuntivi che riguardino le operazioni gestite, eccetto tutte le informazioni che l'Aggiudicatario indicherà espressamente e motivatamente in sede di offerta come non divulgabili. Tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione dovranno essere afferenti le operazioni gestite, potranno riguardare il monitoraggio di indicatori di qualità regolati dal Capitolato e ulteriori e degli eventuali standard migliorativi proposti dall'Aggiudicatario in sede di offerta e/o altre fattispecie. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui al presente comma

e/o assunti con l'Offerta da parte dell'Aggiudicatario può comportare l'applicazione di una penale calcolata ai sensi dell'art. 31. In caso di recidività, definita come la ricorrenza di tre episodi analoghi nell'arco del medesimo anno di affidamento, sarà applicabile la penale nella sua misura massima.

8. La Regione effettua inoltre verifiche episodiche/campionarie sul rispetto degli obblighi di servizio con particolare riferimento a:

- l'effettivo rispetto degli orari previsti nel programma di esercizio;
- le modalità di gestione delle comunicazioni e dei reclami degli utenti;
- l'effettivo rispetto delle regole in materia di accessibilità alle PMR;
- l'effettivo rispetto delle tariffe massime definite nell'Allegato G al presente contratto come eventualmente aggiornate ai sensi dell'articolo 13;
- ogni altro obbligo di servizio previsto dal Capitolato e verificabile tramite controlli a campione;

9. In relazione alle attività di controllo sul mantenimento in capo al privato del rischio operativo e di monitoraggio sull'intervento, L'Amministrazione acquisisce in base a quanto previsto dal presente articolo, i dati relativi all'andamento della gestione dei servizi. L'Aggiudicatario è tenuto in tal senso a fornire all'Amministrazione tutte le informazioni dalla stessa specificamente richieste, con particolare riferimento ai dati utilizzati per la definizione dell'equilibrio economico-finanziario, al fine di consentire la rilevazione degli scostamenti dai valori di equilibrio.

#### **ART. 9 – COMPENSAZIONE E TITOLARITA' DEI RICAVI**

1. Alla Compagnia è dovuta una compensazione per l'assunzione degli obblighi di Servizio, determinata sulla base dell'offerta economica formulata dalla Compagnia, allegata al presente contratto, e conforme alle disposizioni regolatorie emanate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.



2. Il corrispettivo annuo costante, da riconoscersi da parte della Regione al gestore

sulla base dell'offerta economica della Compagnia è pari ad Euro ( /00)

oltre IVA di legge, come da Offerta e da Piano economico e finanziario (PEF),

allegato al presente contratto. Tale corrispettivo sarà modificato sulla base delle

procedure di riequilibrio di cui ai successivi Articoli 10 e 11 e decurtato sulla base di

quanto previsto all'art. 31 relativo a penali e riduzioni.

3. Il corrispettivo, così come determinato ai sensi del presente articolo sarà adeguato

dalle parti, sulla base di quanto definito ai successivi articoli 10 e 11 con riferimento,

rispettivamente, all'adeguamento al termine di ciascun sottoperiodo regolatorio

triennale, connesso all'aggiornamento delle variabili di costo e ricavo del piano, e ai

riequilibri richiesti da una delle due parti per cause di forza maggiore o per

accadimenti il cui rischio risulta, ai sensi del presente contratto, a carico della

controparte.

4. Alla scadenza la Compagnia non potrà pretendere rimborsi o indennizzi di sorta,

fatto salvo quanto deriverà dalla procedura di riequilibrio per l'ultimo periodo

regolatorio di cui all'articolo 10 e/o ad eventuali procedure di riequilibrio straordinario

in corso di cui al successivo articolo 11 aperte al momento di cessazione del

contratto.

5. Alla Compagnia è attribuita la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei

titoli di viaggio nonché i ricavi ed i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di

valorizzazione commerciale legate agli spazi pubblicitari a sua disposizione, con

riserva per la Regione di disponibilità gratuita per un massimo di 60 (sessanta) giorni

annui anche frazionati, di due spazi pubblicitari, per ciascuna nave e locale aziendale

aperto al pubblico, secondo una programmazione annuale preventivamente definita

e condivisa tra le Parti.

6. La Compagnia dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo sopra convenuto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire il servizio affidatogli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi inclusi tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Regione. Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del contratto.

#### **ART.10 - VERIFICA ORDINARIA DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO**

##### **ECONOMICO – FINANZIARIO E DI AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

1. Le Parti procedono con cadenza triennale alla verifica ordinaria delle condizioni di equilibrio economico finanziario del presente contratto nonché all'aggiornamento a consuntivo, delle componenti economiche e finanziarie dell'affidamento secondo i criteri stabiliti dalla Misura 18 dell'Allegato A della Delibera ART 22/2019 e dall'allegato Alfa al presente contratto.

2. La procedura di verifica ordinaria delle condizioni di equilibrio è finalizzata a verificare la congruità della compensazione rispetto agli obblighi di servizio pubblico imposti verificando, in particolare:

a. L'evoluzione dei ricavi e dei costi consuntivi e presuntivi aggiornati;

b. L'evoluzione della dinamica inflattiva reale rispetto a quella programmata;

c. L'evoluzione della dinamica del costo del carburante a livello macroeconomico;

d. La possibilità di applicare i meccanismi di premialità relativamente all'efficienza gestionale del gestore di cui alla Misura 19 della delibera n. 22/2019 dell'ART.

3. Sulla base dell'evoluzione di tali variabili le parti determineranno il nuovo valore

della compensazione costante da riconoscersi e, al termine del secondo periodo regolatorio, le poste compensative fra le parti al termine del servizio.

4. Conformemente con quanto riportato nell'allegato "Alfa", le eventuali sovra-compensazioni e sotto-compensazioni saranno così disciplinate:

- dopo il primo periodo regolatorio:

a) in caso di sovra-compensazione, la Regione provvederà al recupero delle somme pagate in eccesso e alla riduzione delle somme per il successivo periodo regolatorio, con valorizzazioni e modalità temporali che permettano la rideterminazione delle condizioni di equilibrio finanziario dell'affidamento;

b) in caso di sotto-compensazione, si procederà alla ridefinizione del perimetro dei servizi, del sistema tariffario o della misura della compensazione per il successivo periodo regolatorio, secondo importi e modalità temporali che permettano la rideterminazione delle condizioni di equilibrio finanziario dell'affidamento. La scelta della misura di mitigazione più opportuna è subordinata all'adozione di atti di programmazione della Giunta Regionale e alla disponibilità delle risorse nel bilancio regionale;

- dopo il secondo ed ultimo periodo regolatorio:

a) in caso di sovra-compensazione, la Regione provvederà al recupero delle somme pagate in eccesso nei precedenti anni del periodo regolatorio a valere sull'ultima rata da riconoscersi al gestore o, ove non capiente a sufficienza, sulla garanzia prestata ex art. 103 del Codice dei Contratti, per un importo tale da permettere la rideterminazione delle condizioni di equilibrio finanziario dell'affidamento;

b) in caso di sotto-compensazione, si procederà all'erogazione di una compensazione integrativa "una tantum" alla fine dell'affidamento, secondo importi e modalità che permettano la rideterminazione delle condizioni di equilibrio finanziario

del contratto. La scelta della misura di mitigazione più opportuna è subordinata all'adozione di atti di programmazione della Giunta Regionale e alla disponibilità delle risorse nel bilancio regionale;

5. Nel caso in cui il servizio dovesse avviarsi in data diversa rispetto a quella del 1 Gennaio, il periodo inferiore a 12 mesi che intercorre fra la data di avvio del servizio e il 1 Gennaio del secondo anno solare di esercizio, nonché il periodo complementare intercorrente tra il 1 Gennaio dell'ultimo anno solare di servizio e la data di cessazione dello stesso costituiscono, a fini rendicontativi e di riequilibrio di cui al presente articolo, periodi regolatori a sé stanti; tale meccanismo consentirà di poter riconciliare le poste contabili regolatorie dei singoli anni solari con i bilanci civilistici della Compagnia.

6. La procedura e le modalità di aggiornamento del PEF e della compensazione sono disciplinate puntualmente oltre che nel presente articolo anche negli Allegati Alfa e Beta a cui si rimanda.

7. Nelle ipotesi in cui siano state conseguite le efficienze gestionali di cui all'Allegato "Alfa", anche ai sensi della misura 19 della Delibera ART 22/2019, alla Compagnia sarà attribuita la premialità determinata dalla differenza tra l'aumento dei ricavi al netto della compensazione pubblica e la diminuzione dei costi operativi nel periodo regolatorio nella misura stabilita nel citato Allegato "Alfa". La suddetta premialità non è sottoposta al recupero del riequilibrio economico – finanziario.

## **ART.11 - PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO**

### **STRAORDINARIA**

1. Oltre alla procedura di cui al precedente articolo 10, finalizzata all'aggiornamento della compensazione in virtù dell'andamento delle variabili economico-gestionali del servizio, ciascuna delle parti, non appena venga a conoscenza di eventi o fatti di

forza maggiore che possano alterare l'equilibrio economico e finanziario della concessione, dovrà darne immediata informazione alla controparte.

2. In particolare, le parti, potranno avviare una procedura straordinaria di riequilibrio economico e finanziario del PEF della concessione al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- a) la modifica della legislazione tecnica, fiscale, o di qualunque altra natura tale da determinare maggiori vincoli nella gestione degli obblighi di servizio pubblico con effetti sull'equilibrio finanziario;
- b) le varianti richieste dalla Regione o concordate tra le Parti, che comportino un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario.
- c) cause di forza maggiore quali a titolo puramente esemplificativo eventi climatici estremi o eventi calamitosi.

3. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto, la parte interessata da comunicazione per iscritto alla controparte con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

- a) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
- b) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
- c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
- d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

4. La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili all'Aggiudicatario e che hanno dato luogo alla revisione. In particolare, si potrà avviare la procedura di revisione straordinaria ove il TIR (Tasso interno di rendimento) della concessione si discosti dal WACC per oltre 50 punti base.

5. E' inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente comma 2, dia luogo a mutamento in senso favorevole all'Aggiudicatario, il riequilibrio dovrà essere effettuato a vantaggio della Regione.

6. In caso di eventuale revisione del piano economico-finanziario, la procedura deve avvenire assicurando la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

7. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Alla Compagnia spetta il valore dei servizi realizzati.

#### **ART. 12 – MODALITA' E TEMPI DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui all'art. 9, la Compagnia emette fattura, con cadenza trimestrale posticipata rispetto all'effettuazione del servizio, pari al 90% (novanta per cento) di un quarto dell'importo annuale di riferimento, con applicazione dell'aliquota IVA come per legge. Le fatture, intestate a: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA dovranno essere trasmesse in modalità telematica, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, e contenere l'indicazione del CIG, della data del contratto, del numero e della data della determinazione di impegno di spesa (trasmessa dalla Regione ai sensi del D.lgs. 118/2011) dovranno essere inviate per via telematica alla piattaforma informatica gestita dall'Agenzia delle Entrate - Codice Servizio IPA SVZNE3 - secondo le modalità indicate.

2. La liquidazione delle somme in acconto avviene entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento al protocollo della fattura, per il periodo di riferimento e previa acquisizione da parte della Regione del Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC, che attesti il corretto assolvimento dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, e a condizione che siano stati assolti gli obblighi di trasmissione dei dati e dei documenti richiesti dal presente contratto e dai suoi allegati. A tal fine, la compagnia prima dell'emissione della fattura produce una relazione nella quale è riepilogato il servizio reso (corse totali effettuate, numero e data delle corse omesse ect.), ed elencata la documentazione sopraindicata.

3. Il saldo annuale è calcolato dalla Regione previa valutazione dei conguagli su base annua calcolando le percorrenze reali, dedotto l'ammontare delle detrazioni e delle penali, e comunicato alla Compagnia entro il terzo mese dell'anno contrattuale successivo a quello di riferimento e liquidato nei sessanta giorni successivi al ricevimento della relativa fattura. Nel caso di saldo negativo eccedente il 10% (dieci per cento), il conguaglio sarà effettuato con il successivo pagamento.

Il saldo contrattuale per l'ultimo anno di contratto è erogato a seguito della chiusura della procedura di riequilibrio economico e finanziario ordinaria di cui all'articolo 10.

Per quanto concerne l'ultimo saldo a fine contratto, l'eventuale differenza di saldo negativo sarà recuperato sulla cauzione.

4. In ciascuna fattura è operata la ritenuta dell'0,5% (zero virgola cinque per cento) sull'importo netto dovuto, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016 che verrà liquidata dalla Regione solo al termine del contratto, previo accertamento della regolarità del servizio reso e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

5. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti

con ordinativi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato al presente contratto di servizio, che sarà comunicato con lettera successiva nella quale saranno indicati anche i soggetti delegati ad operare sul conto dedicato.

6. La Compagnia è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto di servizio, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla citata L. 136/2010.

8. La Compagnia, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Compagnia non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Resta salva la facoltà per la Regione di concordare con la Compagnia ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Compagnia può sospendere lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti nel contratto e nella documentazione di gara. Qualora la Compagnia si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi mediante raccomandata A/R o PEC.

### **ART. 13 - SISTEMA TARIFFARIO**

1. Le tariffe da applicare al Servizio oggetto del presente contratto sono riportate nell'Allegato G recante il "Sistema tariffario", come integrato con le eventuali offerte



migliorative proposte in sede di gara.

2. I relativi valori rappresentano il costo complessivo finale del biglietto per gli utenti, onnicomprensivo delle diverse voci (Tasse e Diritti) e possono essere aggiornati tenuto conto del tasso d'inflazione e di variazioni significative del costo medio di produzione del servizio

3. La Compagnia si impegna ad applicare tariffe non superiori a quelle stabilite nel comma 1 aggiornate secondo quanto disposto nei successivi commi.

4. La Regione si riserva il diritto di modificare il sistema tariffario in corso di contratto con valutazione dell'eventuale conseguente riequilibrio economico del contratto secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 11.

5. Le tariffe sono aggiornate a discrezione della Regione ogni 12 mesi (a partire dal tredicesimo mese di validità del contratto) su richiesta della Compagnia, nella misura massima, per ciascun titolo tariffario, della media delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) senza tabacchi (identificato con la sigla apcfo00S) nei 12 mesi precedenti la richiesta di variazione.

A tal fine sarà seguita la metodologia utilizzata da ISTAT per il calcolo del tasso di inflazione medio annuo.

6. La richiesta di variazione deve avvenire, per ciascun anno, entro 30 giorni precedenti il termine di cui al comma 5

7. La mancata richiesta nei termini di cui al precedente comma 6, è intesa quale rinuncia alla rivalutazione delle tariffe per il periodo corrispondente.

8. Entro 30 giorni successivi alla richiesta di variazione di cui al comma 6, la Regione può autorizzare il richiesto aggiornamento tariffario, ovvero richiedere alla Società la sospensione dell'applicazione dell'aggiornamento delle tariffe di cui al comma 5, individuando contestualmente, in tal caso, misure compensative anche nei termini di

un aggiornamento in annualità successive che riassorba l'aumento non applicato.

9. Nel caso di aggiornamento delle tariffe a seguito dell'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi, è fatto obbligo alla Compagnia di adeguare tempestivamente i propri listini, dando pubblicità delle tariffe almeno presso le biglietterie, le agenzie di vendita e in un'apposita sezione del proprio sito Internet.

10. La Compagnia potrà applicare anche tariffe inferiori nell'ambito di proprie politiche commerciali, sopportandone interamente il relativo onere e dandone pronta comunicazione a Regione almeno 30 giorni prima dell'applicazione delle medesime.

11. La Compagnia, in fase di subentro al precedente gestore, si obbliga a collaborare, negoziare e disciplinare con quest'ultimo, sotto la vigilanza della Regione, le condizioni che assicurino, per quanto possibile e al fine di garantire l'utenza, la validità dei titoli di viaggio del gestore uscente, le modalità di sostituzione degli stessi, le eventuali compensazioni agli utenti.

12. Parimenti, alla scadenza del presente contratto, la Compagnia si obbliga a collaborare, in fase di subentro, con il nuovo gestore del servizio, assicurando ogni utile forma di leale cooperazione nonché a garantire la validità dei titoli di viaggio eventualmente emessi e non utilizzati dagli utenti alla data di scadenza del presente contratto.

#### **ART. 14 – POLITICA DELLA QUALITA' E CARTA DEI SERVIZI**

1. La Compagnia è tenuta ad effettuare il servizio nel rispetto di livelli minimi di qualità relativamente ai seguenti fattori:

- a) Regolarità e puntualità del servizio;
- b) Informazioni all'utenza e trasparenza;
- c) Accessibilità commerciale;
- d) Pulizia e confort dei mezzi;

e) Accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico (con particolare riferimento a PMR);

f) livelli minimi di qualità ambientale.

2. L'Allegato E, definisce i livelli minimi qualitativi richiesti, le modalità di monitoraggio e verifica del loro rispetto, il sistema di penali applicabili nel caso di mancato rispetto dei livelli minimi ai sensi della Misura n.2 dell'Allegato A della Delibera ART 96/2018.

3. La Compagnia è obbligata ad elaborare, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, la Carta dei servizi - Allegato H al presente Contratto- e le condizioni generali di trasporto sulla base dello "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore Trasporti" previsto dal D.P.C.M. 30/12/1998 e s.m.i., per quanto compatibile con le specifiche attinenti i servizi marittimi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, comma 461, della legge 24/12/2007, n. 244.

4. La Compagnia aggiorna le "Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci" in base agli obblighi derivanti dal presente contratto e in base ad eventuali sopraggiunte modifiche normative.

5. Le modifiche eventualmente apportate alla Carta dei servizi, comportano una nuova pubblicazione della Carta nonché l'aggiornamento del sito internet aziendale e dell'Allegato "H" già citato.

6. Dalla data di approvazione della Carta regionale dei servizi di mobilità, la Compagnia si obbliga all'osservanza dei principi ivi contenuti e al conseguente aggiornamento della propria Carta dei Servizi.

7. La Compagnia è tenuta ad uniformarsi alla disciplina regionale in materia di gestione dei reclami relativi al trasporto pubblico locale (portale <http://www.sardegnamobilita.it/disservizi/>) come previsto dall'allegato I.

### **ART. 15 - OBBLIGHI IN CASO DI DISSERVIZI**

1. In caso di ritardo, la Compagnia informa i passeggeri dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile.

2. Se i passeggeri perdono una coincidenza a causa di un ritardo, la Compagnia di fatto compie sforzi ragionevoli per informare i passeggeri interessati in merito a coincidenze alternative.

3. La Compagnia dovrà informare tempestivamente la Regione riguardo a qualsiasi disservizio relativo ai servizi oggetto del presente contratto e trasmettere entro 48 (quarantotto) ore un resoconto sulle azioni poste in essere ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti in caso di disservizi.

4. I contenuti del presente articolo entrano a far parte integralmente delle Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci e della Carta dei Servizi, di cui al precedente articolo.

5. Si rinvia a quanto previsto Regolamento UE (1177/2010) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e dal decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE (1177/2010(CE) e s.m.i. che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

### **ART. 16 - OBBLIGHI VERSO LE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA (PMR)**

1. Le unità navali dovranno essere attrezzate in modo che alle PMR possa essere garantita la totale integrazione con tutti i servizi destinati ai passeggeri nonché la possibilità di compiere le operazioni di imbarco e di sbarco facilmente, in modo sicuro e possibilmente autonomo. Le unità navali dovranno possedere gli specifici requisiti minimi richiesti nel Capitolato tecnico per l'accesso e la permanenza a

bordo, senza discriminazioni, e comunque, le dotazioni di bordo per l'accesso e la permanenza sulla nave delle PMR dovranno rispettare i principi tecnici e la normativa in materia (D.lgs 45/2000 e s.m.i., Linee Guida PMR emanate con Circolare della Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno n. 10/SM prot. 151 del 04/01/07 e s.m.i.; Reg. UE 1177/2010).

2. In relazione alle caratteristiche minime delle imbarcazioni con riferimento alle dotazioni per le PMR nonché al rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) dei servizi di cabotaggio marittimo individuate dal Reg. UE 1177/2010, è fatto divieto alla Compagnia per motivi di disabilità o di mobilità ridotta:

- di non accettare una prenotazione, o di non emettere un biglietto;
- di non imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido o di una prenotazione.

3. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta senza oneri aggiuntivi.

4. In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in un porto, la Compagnia è responsabile di fornire gratuitamente all'interessato l'assistenza di cui all'Allegato J al presente contratto, recante "Assistenza PMR e Formazione" per salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto.

5. A bordo delle navi la Compagnia fornisce gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta l'assistenza di cui all'Allegato J citato.

6. La Compagnia ha l'obbligo di cooperare con gli enti di gestione dei porti al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta come segue:

- a) l'assistenza è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta dalla persona a mobilità ridotta sia notificato con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo

alla Compagnia anche attraverso la propria rete di vendita. Qualora il biglietto

consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita

un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi;

b) la Compagnia adotta tutte le misure necessarie per ricevere le notifiche

relative all'assistenza richiesta da persone con disabilità o a mobilità ridotta. Questo

obbligo si applica a tutti i punti vendita, comprese le vendite telefoniche o via

internet;

c) se non vengono effettuate notifiche in conformità della lettera a), la

Compagnia, fa tutto il possibile per garantire che l'assistenza venga fornita in modo

tale che la persona con disabilità o a mobilità ridotta possa salire sul servizio in

partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto;

d) l'assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o a mobilità

ridotta si presenti nel punto designato:

1) in un orario stabilito dalla Compagnia a condizione che non preceda di più di

60 (sessanta) minuti l'orario di partenza pubblicato;

2) qualora non sia stato stabilito un orario, almeno 30 (trenta) minuti prima

dell'orario di partenza pubblicato.

e) se una persona con disabilità o a mobilità ridotta ha bisogno di un'animale da

assistenza, tale animale viene sistemato a condizione che venga fornita notifica alla

Compagnia, anche tramite la propria rete di vendita, in conformità delle norme

applicabili in materia di trasporto di animali da assistenza riconosciuti a bordo di navi

passeggeri come previsto nell'Allegato J.

7. La Compagnia, inoltre:

a. assicura che il proprio personale abbia le conoscenze per soddisfare le

necessità delle persone disabili e a mobilità ridotta, fornendo una formazione

incentrata sull'assistenza e sulla sensibilizzazione alla disabilità, come descritto all'Allegato J già citato;

b. assicura che tutti i nuovi dipendenti ricevano una formazione sulla disabilità e che tutto il personale segua al momento opportuno corsi di aggiornamento in materia.

8. Ai fini di cui al comma 6, gli interventi formativi prevedono un modulo informativo entro sei mesi dalla stipula del contratto o, nel caso di nuovi dipendenti, dall'assunzione. I corsi di aggiornamento di cui al comma 6 lettera b), dovranno tenersi ogni qualvolta si verifichino modifiche legislative sostanziali in materia.

9. Nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per la mobilità o parti di esse vengano perse o danneggiate durante la movimentazione nel porto o il trasporto a bordo delle navi, il passeggero cui appartengono è risarcito dalla Compagnia. In tale ipotesi, la Compagnia fornirà attrezzatura sostitutiva.

10. I contenuti del presente articolo entrano a far parte integralmente delle Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci e della Carta dei Servizi.

#### **ART. 17 – ACCESSIBILITA' COMMERCIALE E SERVIZI A TERRA**

1. La Compagnia è obbligata a garantire la commercializzazione dei titoli di viaggio come da offerta tecnica. I livelli minimi di accessibilità commerciale sono indicati nel Capitolato tecnico e nell'Allegato E.

2. La Compagnia deve disporre, dalla data di avvio e per tutta la durata del servizio, nei porti di approdo, di idonee strutture (in proprietà o con altro titolo giuridico valido), adeguatamente attrezzate per l'accosto dei mezzi (banchine) con ubicazione delle biglietterie e dei punti di ricovero per i passeggeri nelle immediate vicinanze degli accosti stessi.

3. Ogni variazione rispetto all'attuale articolazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fermo restando il mantenimento del livello dei servizi erogati. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, quest'ultima s'intende formalmente accolta.

4. La Compagnia è obbligata all'apertura degli sportelli destinati alla vendita dei titoli di viaggio almeno 30 minuti prima della partenza del mezzo destinato al servizio oppure a garantire la possibilità di acquisto senza sovrapprezzo del titolo di viaggio al momento dell'imbarco

5. I titoli di viaggio devono essere inoltre acquistabili on-line dal sito Internet della Compagnia, senza ulteriori oneri a carico dell'utenza.

6. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una penale secondo quanto previsto dall'art. 31 al presente contratto.

#### **ART. 18 - RECLAMI**

1. La Compagnia si impegna a rispondere, in modo esauriente e circostanziato, alle segnalazioni trasmesse dalla Regione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, trasmettendo la risposta per posta elettronica certificata agli indirizzi indicati dalla Regione.

2. La Compagnia deve fornire alla Regione i reclami ricevuti direttamente dall'utenza (attraverso i propri uffici o il proprio numero telefonico, a bordo) o indirettamente da altri soggetti (Comuni, Province),

#### **ART. 19 - COMITATO TECNICO**

1. Al fine di facilitare la gestione operativa del servizio, nello spirito di reciproca cooperazione, le Parti possono costituire un comitato tecnico composto da almeno due rappresentanti della Regione e almeno un rappresentante della Compagnia.

2. Il Comitato è presieduto dal Direttore del Servizio competente, che provvederà alle



relative convocazioni, ed è supportato da una segreteria tecnica a carico della Regione. Potrà inoltre essere nominato un soggetto esterno di riconosciuta esperienza nel settore di comune accordo tra le Parti, con funzioni consultive e con spese a carico della parte richiedente.

3. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nella gestione e nel monitoraggio del Contratto per quanto riguarda l'adempimento delle singole clausole contrattuali, con funzioni consultive non vincolanti in relazione all'applicazione di penali e alle riduzioni di corrispettivo. Ciascuna delle Parti potrà coinvolgere nei lavori, ove necessario ed in relazione agli argomenti trattati, i referenti interessati alla risoluzione delle problematiche emerse.

4. La partecipazione al Comitato non comporta riconoscimenti di compensi o gettoni di presenza.

#### **ART. 20 – SUBAPPALTO**

1. Il Concessionario, in sede di offerta, ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.  
(in alternativa)

1. In sede di offerta, il Concessionario ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività o prestazioni:

2. Dette attività/prestazioni potranno essere subappaltate, previa verifica della Regione nel rispetto dell'art. 174 del D. Lgs. 50/2016 e delle ulteriori condizioni, limiti e modalità previste dal Disciplinare di gara e dall'Allegato Tecnico.

3. Il Concessionario, resta in ogni caso responsabile nei confronti della Regione per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la Regione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in

conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

## **ART. 21 - PERSONALE**

1. La Compagnia dovrà rispettare la normativa italiana circa il collocamento e l'arruolamento dei lavoratori marittimi per le prestazioni di servizio a bordo di navi italiane nonché i relativi accordi collettivi nazionali.

2. La Compagnia è tenuta, anche ai sensi dell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici, ad applicare nei confronti dei lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dallo stato italiano in materia di equipaggio ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE 3577/92, del Consiglio del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo).

3. La Compagnia è inoltre tenuta all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché al pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali, come previsto dalla vigente normativa, in particolare dall'art. 30, dal comma 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici.

4. In caso di mancato pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali di cui al comma 3, la Regione – ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice dei contratti pubblici - essendo contro di essa proponibile azione diretta anche ex articolo 1676 codice civile, sospende l'erogazione del corrispettivo e assegna alla Compagnia un termine di quindici giorni entro il quale procedere alla regolarizzazione. Ove la Compagnia non si adegui nel termine stabilito, la Regione procede ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, trattenendo dai primi pagamenti utili da effettuare o, in mancanza, dalla cauzione definitiva, le somme dovute alla Compagnia e procede al soddisfacimento degli adempimenti

contrattuali e previdenziali.

5. La Compagnia è obbligata ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Compagnia partecipate approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29.10.2021 ai sensi dell'Art. 2, comma 2, dello stesso Codice di comportamento, reperibile all'indirizzo: <https://www.regione.sardegna.it/j/v/2592?s=1&v=9&c=10769&n=10&nodesc=1> e il Patto di Integrità approvato con Deliberazione della Giunta regionale n 33/16 del 16/06/2015, allegato agli atti di gara, impegnandosi a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

#### **ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

2. Fatte salve le cause generali di risoluzione, nonché quelle previste negli atti di gara e oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile, la Regione si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi alla Compagnia mediante raccomandata A/R o PEC.

3. In particolare, la Regione potrà risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterata inosservanza di disposizioni contrattuali che regolano l'esercizio del servizio;
- b) mancato riconoscimento, al personale dipendente, del trattamento economico, contributivo, retributivo e giuridico previsto dalla vigente normativa e dai C.C.N.L.;
- c) reiterato mancato versamento degli oneri previdenziali in favore dei propri dipendenti;

d) inosservanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

e) grave inadempimento di disposizioni normative che regolano la materia dei trasporti;

f) gravi e ripetute irregolarità nell'erogazione del servizio per cause non dovute a forza maggiore;

g) caso di arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;

h) in caso di gravi ed ingiustificate irregolarità nell'esercizio, reiterate o permanenti, che compromettono la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo e in caso di interruzione del servizio non giustificata da ragioni oggettive;

i) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento o di ritardo nell'adempimento nello stesso anno di affidamento, determinando inefficienze gravi per la resa dei servizi/attività;

l) venir meno dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto;

m) sopravvenuto fallimento, liquidazione o cessazione attività o altre situazioni equivalenti a carico della Compagnia;

n) qualora le transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non vengano effettuate tramite conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, al presente contratto di servizio.

o) in caso di gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Regione;

p) in caso di esecuzione parziale o intempestiva dell'attività commissionata;

q) mancato rispetto della clausola sociale;

r) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni naturali consecutivi

dall'avvenuta escussione anche parziale;

s) cessione del contratto a terzi.

4. La Regione si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio o sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3 bis e 3 quater c.p.p., e per taluno dei delitti di cui agli artt. 314, 1° comma, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale o sia intervenuto nei confronti dell'Affidatario l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione previste dal d.lgs. 159/2011 e s.m.i. (*Codice Antimafia*).

5. In caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato con D.G.R. n. 43/7 del 29.10.2021 la Regione contesta il fatto per iscritto alla Compagnia, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la Regione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

6. In caso di risoluzione del presente contratto sarà pagato alla Compagnia solamente il prezzo contrattuale per le prestazioni effettivamente rese e rendicontate, deducendo le eventuali penalità e le eventuali spese e oneri aggiuntivi sostenuti dalla Regione in conseguenza della risoluzione e scioglimento anticipato del contratto.

7. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Regione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del servizio risolto, fatta salva la richiesta del risarcimento del danno, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dalla Compagnia possa dar luogo anche derivanti dalla necessità di procedere a un nuovo affidamento.

8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata alla Compagnia mediante raccomandata A/R o PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

9. La Regione può proporre contemporaneamente domanda di adempimento in via principale e di risoluzione in via subordinata.

10. In caso di risoluzione del contratto è espressamente convenuto che non è previsto alcun indennizzo.

#### **ART. 23 – RECESSO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

1. Qualora entro un periodo di 120 giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico Finanziario straordinaria di cui al precedente articolo 11, le parti potranno recedere dal presente Contratto.

Il mancato accordo e l'eventuale avvio della procedura di recesso non possono costituire causa di sospensione legittima del servizio da parte del concessionario.

2. La Regione potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e per giusta causa, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a. qualora sia stato depositato contro la Compagnia un ricorso ai sensi della legge

fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Compagnia;

b. qualora la Compagnia perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stata scelta la Compagnia medesima;

c. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico della Compagnia siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

4. Dalla data di efficacia del recesso, decorrente dalla ricezione dello stesso, la Compagnia dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione.

5. In caso di recesso, la Compagnia ha diritto al solo pagamento per le prestazioni esattamente adempiute, secondo le condizioni di contratto, esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice civile.

6. La Regione potrà altresì recedere unilateralmente dal presente contratto qualora gli accertamenti antimafia dovessero risultare positivi ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.

7. La Regione potrà recedere altresì in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti della Compagnia qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.

8. La Regione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con la Compagnia, per periodi non superiori a nove mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta alla Compagnia nel relativo periodo.

#### **ART. 24 – REVOCA DELL’AFFIDAMENTO**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'affidamento sia risolto per inadempimento della Amministrazione ovvero quest'ultima revochi l'affidamento per motivi di pubblico interesse spettano al gestore:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal gestore;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla presente convenzione per gli anni residui di



gestione.

2. Le somme di cui al precedente punto sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del gestore e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 50/2016, limitatamente alle obbligazioni emesse e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

3. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al primo punto, in tutti i casi di cessazione del rapporto diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, il gestore ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria del servizio, incassando i ricavi previsti dal presente contratto, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.

4. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte della Regione o del gestore subentrante delle somme previste al primo punto.

#### **ART. 25 - MODIFICHE DEGLI ASSETTI PROPRIETARI – OBBLIGHI**

##### **DELL'IMPRESA DI NAVIGAZIONE QUALE GESTORE USCENTE**

1. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

2. Il Concessionario, nel momento in cui il servizio è in scadenza, o già scaduto, ma in regime di proroga, e oggetto di nuova procedura di affidamento da parte dell'Amministrazione, assume tutti gli obblighi di collaborazione e informazione necessari all'Amministrazione per predisporre la nuova procedura di affidamento, tra

questi quelli previsti dall'Allegato A della Delibera ART 22/2019 e ss.mm.ii., Misura 14 punto 2 e quelli ad essi strumentali.

#### **ART. 26 – CONTROVERSIE TRA LE PARTI E FORO COMPETENTE**

1. Qualunque controversia dovesse insorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà definita possibilmente in via amministrativa.

2. E' previsto un preventivo tentativo di conciliazione tra le parti in sede di comitato tecnico di gestione del contratto.

3. In via giurisdizionale la competenza esclusiva è individuata nel Foro di Cagliari, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

4. Il contrasto sulla applicazione del contratto non può dar luogo a sospensione del servizio.

#### **ART. 27 – CAUZIONE DEFINITIVA**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali la Compagnia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione una garanzia definitiva, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, del Codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta. La cauzione definitiva, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è costituita per l'intera durata del contratto, per l'importo di € \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ /00) corrispondente al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, quale risulta applicando le disposizioni degli articoli 103, comma 1, e 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, mediante garanzia n.

\_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_, con sede in

, Via n. Partita IVA

– acquisita con la nota prot. n. in data

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni della Compagnia e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la Regione.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Compagnia, anche quelli per i quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione contraente, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 28 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione contraente, solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali con il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 % (ottanta per cento). Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Compagnia deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione.

7. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

8. La cauzione di cui al presente articolo è reintegrata in una misura determinata dalla Regione previa consultazione della Compagnia sulla base dell'andamento economico e finanziario previsionale della gestione, comunque entro il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo, non oltre 6 mesi prima del termine di scadenza dell'affidamento, a fini di garanzia per la Regione per la procedura di riequilibrio economico e finanziario ordinaria di cui all'articolo 10 del presente contratto per l'ultimo periodo regolatorio, nel caso in cui eventuali sovra-compensazioni non siano pienamente recuperabili nell'ambito dell'ultima rata di corrispettivo di cui all'articolo 12.

#### **ART. 28 - RESPONSABILITA' E GARANZIE ASSICURATIVE**

1. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, la Compagnia è responsabile, verso la Regione, della corretta esecuzione del servizio pubblico di trasporto marittimo secondo la diligenza professionale. A tal fine, è obbligo della Compagnia eliminare, anche in corso d'opera, tutte le carenze, anomalie che dovessero emergere nell'esecuzione del contratto a seguito di controlli e/o verifiche tecniche.

2. La Compagnia è direttamente responsabile per danni derivanti all'utenza o al personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto.

3. La Compagnia, inoltre, assume la responsabilità per danni causati alla Regione o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

4. La Compagnia, altresì, si obbliga a manlevare la Regione da ogni pretesa di

risarcimento avanzata da soggetti terzi, compresi i dipendenti del Concessionario, fornitori dello stesso ed eventuali subfornitori .

5. La Compagnia risponderà direttamente e manleverà la Regione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell' Aggiudicatario, e/o dei suoi subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o Enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

6. La Compagnia assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, della Compagnia e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

7. La Compagnia, inoltre, trasmetterà alla Regione, prima della stipula del presente contratto copia della polizza assicurativa, stipulata a copertura della responsabilità civile a copertura dei rischi in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne la Regione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno la Compagnia possa arrecare alla Regione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto.

8. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

9. La Compagnia dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro.

10. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la Regione e, pertanto, qualora la Compagnia non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolve di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **ART. 29 – ESECUZIONE IN DANNO**

1. È facoltà dell'Amministrazione, nel caso in cui il Concessionario o un terzo esecutore da questi incaricato, ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui al presente Contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'art. 1662 c.c. che ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Amministrazione Affidante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.

3. Ai sensi dell'art. 103, co. 2 del Codice dei Contratti, l'Amministrazione Affidante può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per la prosecuzione del servizio.

4. Nei suddetti casi, l'Amministrazione Affidante avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il Concessionario è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non

esime il Concessionario dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

### **ART. 30 – RESPONSABILITA' FISCALE**

1. Il Concessionario si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i sub-contrattanti/sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'Intervento apposite clausole che prevedano:

- a. l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale;
- b. l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivo/i subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario, del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente Contratto.

### **ART. 31 – DECURTAZIONI E PENALI**

1. In caso di temporaneo mancato svolgimento del servizio, mancata effettuazione di corse, difformità nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato tecnico e dall'Offerta tecnica e Relazione tecnica, la Regione applicherà alla Compagnia quanto segue:

- a) riduzione del 25% (venticinque per cento) del corrispettivo contrattuale netto della singola corsa (ovvero del costo unitario migliatico moltiplicato per le miglia omesse) qualora a causa di avverse condizioni meteorologiche che non consentano la navigazione in condizioni di massima sicurezza, ovvero a causa di altri comprovati motivi di forza maggiore, venga percorso un numero di miglia inferiore rispetto a quello previsto nel presente contratto;
- b) riduzione pari all'intero corrispettivo contrattuale netto della singola corsa qualora

venza cancellata a causa di avarie e/o altri motivi tecnici imputabili alla Compagnia.

L'omissione della corsa sarà anche computata ai fini dell'applicazione della relativa penale prevista all'allegato E al contratto riferita alla Regolarità del Servizio  $%R_{n,i}$  ;

c) riduzione pari all'intero corrispettivo contrattuale netto giornaliero in caso di totale mancata effettuazione del servizio per un intero giorno per motivi tecnici imputabili alla Compagnia. In tal caso è applicata anche una penale pari al doppio del corrispettivo contrattuale giornaliero; le corse cancellate non sono computate ai fini del calcolo dell'indicatore di qualità  $%R_{n,i}$  e quindi sono escluse dal computo della penale sulla regolarità prevista nell'allegato E;

d) una penale pari a 0,5 (zero virgola cinque) volte il corrispettivo contrattuale netto della singola corsa, per ogni corsa svolta con unità navali non conformi a quanto previsto all'art. 7;

e) penale pari a 0,5 (zero virgola cinque) volte il corrispettivo contrattuale netto della singola corsa operata in difformità del programma d'esercizio in assenza di autorizzazione della Regione;

f) sospensione dei pagamenti previsti all'art. 12 (acconti e saldo), fino al completo adempimento dell'obbligo da parte del Concessionario, in caso di mancato invio della documentazione e delle comunicazioni obbligatorie previste dal presente contratto;

g) penale compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo annuo netto, a seconda della gravità e reiterazione, per ogni altra violazione delle obbligazioni contrattuali, delle disposizioni di servizio della Regione e degli obblighi di leale collaborazione e di informazione alla Regione in ordine a circostanze e fatti incidenti sul regolare svolgimento dei servizi e sulla conformità degli stessi ai contenuti del Capitolato tecnico e dell'offerta tecnica presentata al



concessionario;

h) riduzione pari all'intero corrispettivo contrattuale netto di ogni singola corsa non effettuata per sciopero del personale;

i) le ulteriori penali previste nell'Allegato E inerente le condizioni minime di qualità dei servizi, secondo le modalità e nella misura in esso indicate.

2. Nel caso in cui l'applicazione complessiva delle penali di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) dell'importo netto annuo del contratto di cui al precedente articolo 3, la Regione ha diritto di risolvere il presente contratto.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali, la Regione provvede, con PEC, ad inoltrare l'avviso di violazione entro quarantacinque giorni (45 giorni) dalla data di accertamento della medesima. La Compagnia, entro venti giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, potrà produrre alla Regione le proprie controdeduzioni mediante PEC. La Regione, entro trenta giorni (30 giorni) dal ricevimento delle controdeduzioni di cui sopra non ritenendole valide e comunque entro quaranta giorni dalla data di avviso della violazione, provvederà ad inoltrare la notifica della penalità applicata mediante PEC.

4. La Regione provvederà a trattenere l'importo complessivo delle penali in sede di liquidazione delle fatture ovvero sarà incamerata la garanzia definitiva per la quota parte.

5. La Regione, successivamente al procedimento sanzionatorio, diffida la Compagnia ad adempiere agli obblighi contrattuali nei tempi da essa stabiliti ed in caso di ingiustificato mancato assolvimento, può procedere alla risoluzione del contratto, nelle modalità di cui all' art 22.

#### **ART. 32 - VIGILANZA**

1. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di vigilanza, il

controllo sul rispetto degli obblighi previsti dal presente contratto di servizio è svolto dalla Regione che, a tale scopo, ha libero accesso alle navi ed agli uffici della Compagnia nonché alla documentazione di base concernente i dati e le comunicazioni previste dal contratto medesimo, con facoltà di ottenere, da quest'ultima, copia della relativa documentazione. La Compagnia è tenuta a consentire ed agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza, fornendo la necessaria collaborazione.

2. I controlli di cui al punto precedente sono esercitati dalla Regione, anche attraverso soggetti esterni dalla stessa designati, i quali possono effettuare rilevazioni in merito a tutti gli obblighi contrattuali.

3. Le risultanze di detti controlli saranno utilizzate anche ai fini del calcolo delle penalità previste nel presente contratto.

### **ART. 33 – CLAUSOLA SOCIALE**

1. La Compagnia per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del servizio di cui all'art.1, si obbliga ad assumere, senza soluzione di continuità in via prioritaria, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, il personale precedentemente impiegato dal gestore uscente nel collegamento marittimo in oggetto e dalla stessa individuato come idoneo, qualora ciò sia armonizzabile con le esigenze della propria organizzazione di impresa e sulla base del fabbisogno organizzativo richiesto dall'esecuzione del contratto.

2. Per la disciplina delle condizioni giuridiche ed economiche nonché delle modalità di gestione del trattamento di fine rapporto e di trasferimento del personale, si richiama la Misura 14, in particolare il punto 4, dell'allegato A alla delibera ART 22/2019,

5. L'elenco del personale attualmente impiegato dal gestore uscente e oggetto di

trasferimento è riportato nell'Allegato XXX al presente contratto.

6. L'inadempimento di tali obblighi è causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 34 - TRASPARENZA**

1. La Compagnia espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Compagnia non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, per fatto e colpa della Compagnia, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **ART. 35 - SISTEMA PROCEDURALE ED INFORMATIVO DELLA REGOLARITÀ**

1. La Compagnia è tenuta ad osservare le procedure e gli obblighi informativi previsti dall'Allegato D già citato.

2. La Compagnia deve garantire alla Regione, su richiesta della stessa, il controllo in tempo reale del servizio reso con accesso web, sulla base dei dati trasmessi da

idoneo sistema Informatico.

### **ART. 36 - RISERVATEZZA**

1. La Compagnia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. La Compagnia è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il Concessionario deve esigere, da ciascuno dei suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nella realizzazione dell'oggetto del contratto, l'impegno scritto a rispettare, anche dopo aver cessato di essere addetto ad attività oggetto del contratto, il segreto su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto e a non comunicare a terzi né a utilizzare, a profitto proprio o di terzi, documenti e informazioni che non siano stati resi pubblici.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Compagnia è tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. La Compagnia può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione della Compagnia stessa a gare e

appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. La Compagnia si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla successiva normativa e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

8. Tutti i documenti e informazioni di monitoraggio consegnati dall'Amministrazione al Concessionario e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione e devono essere restituiti allo stesso Ente al completamento dei servizi.

9. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente Contratto, resteranno nella titolarità esclusiva dell'Amministrazione i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato dal Concessionario, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

10. L'Amministrazione avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche e altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate, da alcuno, eccezioni di sorta.

11. Al Concessionario è fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dall'Amministrazione e/o di comunicare per conto della stessa, se non previa autorizzazione scritta specifica. Al Concessionario è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto o parti di esso, se non previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

### **ART. 37 - REFERENTE DEL CONTRATTO**

1. Con la stipula del presente atto la Compagnia individua e comunica alla Regione il referente per la gestione di tutte le problematiche inerenti il servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto la Compagnia stessa.

2. Qualora la Compagnia dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione e comunque non oltre 15 (quindici) giorni.

### **ART. 38 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

1. È fatto assoluto divieto alla Compagnia di cedere totalmente o parzialmente, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. d) n. 2, del D.Lgs. 50/2016. In caso di inadempimento, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi del precedente art.22

2. È fatto assoluto divieto alla Compagnia di cedere a terzi i crediti del servizio, senza specifica autorizzazione da parte della Regione debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

4. La cessione si configura anche nel caso in cui il Concessionario venga incorporato in altra Società, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui quest'ultimo sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, si applica l'art. 175 del Codice dei contratti. L'inosservanza di tale disposizione comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

### **ART. 39 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. La Compagnia garantisce e manleva in ogni tempo la Regione contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della presente concessione. Sono, in ogni caso, a carico dell'affidatario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

2. L'Ente affidante resta estraneo ai rapporti tra l'affidatario e i titolari o concessionari delle opere dell'ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.

3. La Compagnia assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

4. Qualora venga promossa nei confronti della Regione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, la Compagnia si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Regione.

5. La Regione si impegna ad informare prontamente la Compagnia delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Compagnia riconosce alla Regione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Compagnia.

6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva ragione,

recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **ART. 40 – PATTO DI INTEGRITA'**

1. Il contraente è tenuto al rispetto del patto di integrità sottoscritto unitariamente al presente contratto.

2. Il mancato rispetto del patto di integrità comporta la risoluzione di diritto del presente contratto, oltre alle sanzioni indicate del medesimo patto.

#### **ART. 41 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nel contesto del presente contratto, o comunque raccolti dall'Amministrazione a tale scopo, è finalizzato unicamente all'esecuzione del presente contratto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti e che tali dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso la Regione; i dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.

2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il mantenimento del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di



enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

4. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Regione individuati quali incaricati del trattamento.

5. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti anche da:

- soggetti terzi fornitori di servizi per la Regione, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- legali incaricati per la tutela della Regione in sede giudiziaria.

6. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia.

7. I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento europeo n. 679/2016. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

8. Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione.

#### **ART. 42 - SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono altresì a carico della Compagnia l'imposta di bollo e di registro, tutti gli oneri tributari e fiscali attualmente applicabili nonché tutte le spese connesse all'esecuzione del contratto. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.  
Si dà atto che la Compagnia ha dimostrato di aver provveduto al versamento delle spese inerenti la stipula del presente atto (imposta di bollo).
2. Sono a carico della Compagnia:
  - a) le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sulla GURI e sui quotidiani ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. 50/2016 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti del 2 dicembre 2016;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle attività;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti a Enti territoriali direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione delle attività;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del presente Contratto.
3. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
4. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico del Concessionario.
5. A carico del Concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto del

Contratto.

**ART. 43 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELLA**

**COMPAGNIA O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento della Compagnia o di risoluzione del Contratto per inadempimento della medesima, si procede ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

**ART. 44 - CLAUSOLA FINALE**

1. L'efficacia del presente contratto è subordinata alla registrazione contabile del relativo impegno di spesa da parte degli uffici regionali di ragioneria.

2. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Regione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

4. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

## **ART. 45 – DISPOSIZIONI GENERALI E DI RINVIO**

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto, e più coerente per il rispetto dei contenuti degli Atti di Regolazione n. 22/2019 e 96/2018 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti ART e della normativa comunitaria vigente in materia.

2. Le clausole del presente contratto devono intendersi automaticamente integrate (ove lacunose) o recessive (in caso di contrasto) rispetto a quanto previsto nella normativa e negli atti di regolazione indicati nelle premesse, in particolare negli Atti di regolazione approvati dalle Delibere ART nn. 96/2018 e 22/2019.

3. Le clausole del presente Contratto si intendono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti o atti di regolazione che entreranno in vigore successivamente.

4. Il concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di trasporto marittimo, comprese quelle che siano emanate in corso del Contratto.

5. La sottoscrizione del Contratto da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di servizi di trasporto marittimo e di concessioni di servizi.

6. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del c.c.

7. Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e

disposizioni normative vigenti.

8. Il Concessionario, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio come segue:

9. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

#### **ART. 46 – ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI**

La Compagnia dichiara di aver preso visione di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere specificamente preso visione ed accettato le clausole e condizioni di seguito elencate:

\_\_\_\_\_

-----

#### **ART. 47 – FORMA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata, in conformità all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Per la Compagnia

Il Direttore del Servizio

Il Rappresentante Legale

F.to digitalmente

F.to digitalmente